



COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI

Provincia di Siena

Bando per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2019.-

IL SINDACO

Premesso che:

- la legge 9 dicembre 1998 n. 431 all'art.11 istituisce un Fondo Nazionale, da ripartirsi tra le Regioni, per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili, di proprietà sia pubblica che privata, nonché per sostenere le iniziative intraprese dai comuni, anche attraverso la costituzione di agenzie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore delle locazioni attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati;
- con il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 , sono stati definiti i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi, in relazione al reddito familiare complessivo imponibile e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione;
-
- che con deliberazione della Giunta Regionale n. 228 del 6 marzo 2018, avente ad oggetto "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 – approvazione criteri e procedure per la ripartizione – rendicontazione - ed erogazione delle risorse complessive regionali e statali – revoca DGR 414/2016", sono stati approvati per l'anno 2018 e successivi, fino ad espressa modificazione del citato provvedimento, i criteri di riparto del fondo per l'integrazione dei canoni di locazione previsto dall'art. 11 della L. 431/1998 tra i comuni interessati, le modalità di predisposizione dei bandi comunali e le conseguenti procedure amministrative, come riepilogato nell'allegato A della citata deliberazione, disponendo altresì la revoca della precedente delibera della Giunta Regionale n. 414/2016, in quanto il citato allegato A disciplina integralmente per l'anno 2018 e gli anni successivi, i criteri e le procedure di riparto del fondo ex L. 431/98.
- che in data 4 aprile 2019 la Regione Toscana, Direzione Urbanistica e Politiche Abitative, Settore Politiche Abitative ha comunicato che è in corso di approvazione la delibera che prevede la revisione della precedente Delibera G.R. 228/2018, in allineamento con quanto approvato dalla L.R. 2/2019 in materia ERP e sono stati trasmessi i parametri per la predisposizione dei bandi 2019
- che con deliberazione n. 130 del 07/5/2019, la Giunta Comunale ha approvato il presente bando per l'anno 2019;

RENDE NOTO

che secondo quanto predisposto dal presente Bando e dalla vigente normativa in materia, i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione a partire **dal 8 maggio 2019 al 30 giugno 2019**.

ART. 1 – REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI PER L'AMMISSIONE AL BANDO

Per l'ammissione al presente bando è necessario il possesso dei seguenti:

requisiti soggettivi:

1. Essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea. Possono presentare domanda anche i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea purché in possesso del certificato storico di residenza

da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Toscana ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 comma 13 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008. L'iscrizione nei registri anagrafici della popolazione residente deve essere continuativa al fine di maturare il requisito dei dieci anni nel territorio nazionale o dei cinque anni nella medesima regione e i cinque anni, continuativi, nella medesima regione devono essere riferiti alla Regione Toscana. Il certificato storico di residenza potrà essere sostituito, in sede di domanda, dalla dichiarazione sostitutiva della certificazione storica di residenza;

2. Residenza anagrafica nel Comune di CHIUSI e nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;
3. Sussistenza delle condizioni di cui alle lettere c) e d) della Tabella A allegata alla legge regionale 20 dicembre 1996 n. 96 e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento ai diritti di proprietà immobiliare, uso o usufrutto;
4. **Essere in possesso della nuova dichiarazione sostitutiva unica/attestazione ISE/ISEE, sottoscritta entro i termini di validità del bando, rilasciata dall'INPS o da un CAAF o da altro soggetto autorizzato, compilata ai sensi del DPCM 159/2013. Qualora alla data di presentazione della domanda il richiedente, in possesso comunque della Dichiarazione Sostitutiva Unica, non abbia ancora ricevuto la certificazione ISE/ISEE, dovrà provvedere ad evidenziarlo nell'istanza stessa. Sarà cura degli Uffici verificare direttamente con l'INPS il rilascio dell'attestazione ISE/ISEE che dovrà risultare consultabile entro il termine di giorni 30 dalla data di scadenza del Bando di concorso. Qualora, entro tale termine, l'attestazione ISE/ISEE non fosse ancora consultabile, la domanda sarà esclusa. Sarà possibile la riammissione in graduatoria solo nel caso in cui tale documentazione venga prodotta entro i termini assegnati per le opposizioni.**
5. Avere valori ISE (indicatore situazione economica) o ISEE (indicatore situazione economica equivalente) calcolati ai sensi del citato DPCM 159/2013 ed un'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti nei seguenti parametri:
 - **Fascia A:** valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2019 (Euro 13.338,26) con incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.
 - **Fascia B:** Valore ISE compreso tra l'importo di Euro 13.338,26 e l'importo di Euro 28.684,36 con incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24% e con valore ISEE non superiore ad Euro 16.500,00 (limite per l'accesso all'ERP per l'anno 2019). In tale fascia sono ricompresi coloro che percepiscono reddito autonomo e coloro che dispongono di parametri reddituali superiori a quelli di cui al punto precedente previsti per la fascia A;
 - valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
 - non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere d) ed f); dai successivi punti 5 e 6.
6. Non titolarità da parte di nessuno dei componenti il nucleo familiare, di altro beneficio pubblico, da qualunque Ente ed in qualsiasi forma erogato a titolo di sostegno abitativo, compresi i contributi inerenti la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità.

Requisiti oggettivi:

1. essere titolare di un regolare contratto di locazione riferito ad un alloggio di proprietà privata (con esclusione degli alloggi delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) o pubblica (con esclusione degli alloggi di ERP disciplinati dalla L.R. 96/96 e di quelli concessi in locazione dall'Amministrazione Comunale e aventi un canone calcolato ai sensi della L.R.96/96 e successive modificazioni e di quelli concessi in locazione, sempre dall'Amministrazione Comunale, a canone concordato), adibito ad abitazione principale, corrispondente alla propria residenza anagrafica, redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula, anche avente natura transitoria, purché conforme agli accordi territoriali,

regolarmente registrato ed in regola con le registrazioni annuali, o contenente le indicazioni relative alla scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 23/2011, intestato al richiedente o ad un componente il proprio nucleo familiare. anche avente natura transitoria purché stipulato, sulla base dell'Accordo Territoriale vigente ai sensi della L. 431/98. Il contratto di locazione potrà essere intestato anche a persona diversa dal richiedente purché sia componente del proprio nucleo familiare.

Qualora il contratto prodotto non fosse pienamente rispondente ai requisiti di cui sopra, la domanda, fermo restando il possesso degli altri requisiti del presente bando, verrà comunque accettata ma, in tal caso, l'erogazione del contributo sarà vincolata alla regolarizzazione del contratto stesso che dovrà avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2019.

In caso di separazione in atto dei coniugi, la domanda potrà essere presentata dal coniuge residente nell'alloggio, anche se non titolare del contratto di affitto.

I requisiti di cui ai punti 1-2-3 dei requisiti soggettivi e quello oggettivo devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, salvo che per la tassa di registro la cui data di pagamento, se successiva alla data di pubblicazione, dovrà, comunque, risultare anteriore alla data di scadenza del Bando.

I suddetti requisiti dovranno permanere al momento e nel corso dell'erogazione dei contributi.

2. residenza anagrafica nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
3. titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui hanno la residenza. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. E' data facoltà ai Comuni, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale;
4. assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
5. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero).
6. le disposizioni di cui ai punti 2 e 3 non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:
 - a. coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario ;
 - b. alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
 - c. alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;
7. presentino certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a Euro 28.684,36 aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati del mese di dicembre;

8. presentazione di certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:
- 9.

ART. 2 REDDITO E CANONE DI LOCAZIONE DI RIFERIMENTO

1. La posizione reddituale da assumere a riferimento per il calcolo del contributo è quella relativa a quanto percepito dal nucleo familiare nell'anno 2017 risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica ISEE/ISE, sottoscritta entro i termini di validità del bando, rilasciata dall'INPS o da un CAAF o da altro soggetto autorizzato, compilata ai sensi del già citato DPCM 159/2013.
2. Per gli studenti universitari la dichiarazione ISEE/ISE è quella relativa all nucleo familiare del quale lo studente è fiscalmente a carico.
3. Per i soggetti che dichiarano "ISE zero" o ISE inferiore al canone annuo di locazione, l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presenza di espressa certificazione, a firma del Responsabile del competente Ufficio Comunale, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune, rogata sottoforma di contributi economici e/o alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla fonte accertabile del pagamento del canone di locazione.
Nel caso in cui il soggetto dichiarerà di ricevere sostegno economico da una persona fisica (figli, genitori, parenti, amici) oltre a specificarne le generalità, dovrà allegare una dichiarazione nella quale il soggetto indicato attesti la veridicità del sostegno erogato. Tale dichiarazione dovrà contenere anche l'ammontare del reddito percepito, che dovrà risultare congruo rispetto al sostegno prestato, ed essere corredata della copia del documento di identità del dichiarante.
Nella fascia di "ISE zero" oltre ad essere compresi tutti quei soggetti che hanno un ISE pari a zero si intendono ricompresi anche tutti quei soggetti il cui canone di locazione annuo, al netto degli oneri accessori, sia superiore all'importo derivante dalla somma tra l'importo dei redditi della dichiarazione e quella del patrimonio mobiliare indicati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica. Il canone di locazione di riferimento è quello corrisposto per l'anno 2019 e risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, oltre gli aggiornamenti e al netto degli oneri accessori.
4. In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari ed in caso di contratto cointestato, il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

ART. 3 NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano dal suo stato di famiglia anagrafica alla data di presentazione della domanda. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche se anagraficamente non residenti nel medesimo alloggio, tranne il caso in cui esista un provvedimento di separazione, regolarmente omologato dal Tribunale. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo (D.P.C.M. 04/04/2001 n. 242 e successive modifiche o integrazioni).

ART. 4 AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

I requisiti essenziali per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazione sostitutiva, resa contestualmente all'istanza, ai sensi del DPR 445/2000 e delle modifiche introdotte dall'art. 15 della L. 183/2011.

Ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n° 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni e integrazioni) il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti previsti all'art. 1 p. 1-6 del presente bando e delle condizioni previste per l'attribuzione del punteggio di cui al successivo articolo 6.

ART. 5 DOCUMENTAZIONE

- A) Copia del contratto di locazione;
- B) Copia del versamento dell'imposta di registro relativa all'ultima annualità corrisposta, o della documentazione attestante la scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'articolo 3 del D. Lgs. 23/2011.
- C) Certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale che attesti che il richiedente fruiscie di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione.
- D) Nel caso in cui venga dichiarato il sostegno economico da parte di una persona fisica (figli, genitori, parenti, amici) dovrà essere allegata una dichiarazione nella quale il soggetto indicato attesta la veridicità del sostegno erogato. Tale dichiarazione dovrà contenere anche l'ammontare del reddito percepito, che dovrà risultare congruo rispetto al sostegno prestato, ed essere corredata della copia del documento di identità del dichiarante;
- E) Copia della sentenza esecutiva di sfratto per i nuclei familiari che dichiarano di avere in corso un procedimento esecutivo di sfratto, a condizione che lo stesso non sia stato intimato per morosità;
- F) Copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

ART. 6 ARTICOLAZIONE DELLE GRADUATORIE

1) I soggetti in possesso dei requisiti minimi, come individuato all'ART. 1, sono collocati nelle graduatorie comunali distinti in fascia A) e in fascia B) in base alle diverse percentuali di incidenza canone /valore ISE e nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

a) presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più componenti ultrasessantacinquenni - punti 1

b) nucleo familiare monogenitoriale con minori a carico -punti 1

c) nucleo familiare sottoposto a provvedimento esecutivo di sfratto. escluse le cause di morosità - punti 1

I punteggi di cui alle precedenti lettere a) b) c) sono tra loro cumulabili.

2) In ciascuna delle due fasce A) e B) i soggetti richiedenti sono ordinati in base ai punteggi di priorità e alla percentuale di incidenza canone/ISE. In caso di parità dei punteggi di priorità, l'ordine è effettuato sulla base dell'incidenza canone/ISE e, solo nel caso di ulteriore parità, l'ordine verrà assegnato con riferimento all'importo del canone di locazione più elevato.

ART. 7 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

a) Istruttoria delle domande

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'art.6 del presente bando.

b) Formazione della graduatoria generale

Il Comune, successivamente alle scadenze fissate dal bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

La graduatoria provvisoria, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione. Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso alla Commissione nominata ai sensi di quanto previsto dalla L. 431/98 entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa all'Albo Pretorio.

La Commissione decide sulle opposizioni, a seguito della valutazione di documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella

domanda, salvo che per la tassa di registro la cui data di pagamento, se successiva alla data di pubblicazione, dovrà comunque, risultare anteriore alla data di scadenza del Bando.

Successivamente formula la graduatoria generale definitiva, nei modi stabiliti al comma 2 del precedente art. 6. La graduatoria definitiva, pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, esplica la sua validità dal 1° giorno della pubblicazione.

ART. 8 DURATA ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo ha durata corrispondente alla vigenza del decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, e successive integrazioni, attuativo dell'art. 11 della legge 431/1998 ed è erogato nei limiti delle risorse disponibili.

Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 159/2013.

Il contributo è così determinato:

- a) per i nuclei rientranti nella fascia A di cui all'art. 1 del presente bando, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di euro 3.100,00 annui;
- b) per i nuclei rientranti nella fascia B di cui all'art. 1 del presente bando, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di euro 2.325,00 annui;
- c) per i nuclei familiari beneficiari dell'integrazione del canone da parte del Servizio Sociale o tramite lo strumento dell'Agenzia Casa, la somma attribuita ai sensi del presente bando non si aggiungerà a quanto versato dall'Ente, ma andrà a scomputo di tale somma

Il contributo è erogato per il periodo 1 Gennaio 2019 - 31 Dicembre 2019

Le frazioni di mese inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

I contributi di cui al presente bando sono erogati nei limiti delle dotazioni annue assegnate dalla Regione Toscana, eventualmente integrate con risorse comunali, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria. Nell'ipotesi in cui le risorse assegnate risultino insufficienti a garantire la totale copertura della fascia A e qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno, i contributi possono essere ripartiti in percentuale diversa dal 100% del contributo spettante e sia a tutti i richiedenti di fascia A e B o solamente ai richiedenti per la cui fascia la Regione provvederà alla ripartizione delle risorse. All'atto di assegnazione delle risorse da parte della Regione Toscana e nell'ipotesi in cui la Regione provveda alla ripartizione delle risorse ad esclusivo vantaggio dei beneficiari di fascia A, è facoltà del Comune, di destinare una percentuale non inferiore al 60% del fondo regionale e nazionale trasferito, alla fascia A ed utilizzare la restante quota (40%) per la fascia B.

L'erogazione del contributo non può essere inferiore al 10% del canone di locazione annuo, in ogni caso il contributo non potrà mai essere inferiore ad Euro 200.00.

ART. 9 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FONDO

Il Comune provvederà all'erogazione del contributo previa verifica della veridicità dei dati autocertificati al momento della presentazione della domanda e dietro presentazione, nei termini che il Comune stesso comunicherà agli interessati, di copia delle ricevute che attestino il pagamento del canone relativo all'anno 2018 o di idonea documentazione equipollente a firma del proprietario.

Le ricevute dovranno contenere, in modo inequivocabile, i seguenti dati:

- nome, cognome, indirizzo e codice fiscale del proprietario;
- nome e cognome di chi effettua il pagamento;
- importo del canone corrisposto;
- periodo di riferimento (mensilità);
- firma leggibile di chi rilascia ricevuta;
- marca da bollo;

La dichiarazione rilasciata dal proprietario attestante il pagamento annuale dell'affitto, oltre a contenere tutte le indicazioni di cui sopra, dovrà essere corredata dalla fotocopia del documento di identità dello stesso.

Valgono come ricevute anche le copie dei bonifici bancari/postali purché timbrate e vistate dall'istituto di Credito postale e contenenti comunque le indicazioni di cui sopra.

La mancata presentazione della documentazione di cui sopra costituisce automatica decadenza dal beneficio.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda ed in base al quale il richiedente era stato collocato in graduatoria, si procederà nel seguente modo:

a) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura superiore a quello dichiarato nella domanda non si farà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;

b) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura inferiore a quello dichiarato nella domanda si procederà alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo sarà quella relativa all'attribuzione della residenza anagrafica.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

E' causa di decadenza dal diritto al contributo, dal momento della data di disponibilità dell'alloggio, l'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica.

La data di disponibilità dell'alloggio deve intendersi quella nella quale il soggetto può entrare nella effettiva disponibilità dell'alloggio.

E' inoltre causa di decadenza dal diritto al contributo, il rifiuto a prendere possesso di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica assegnato.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.

Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE.

L'entità del contributo non può in ogni caso superare l'importo del contributo originario.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

ART. 10 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A TERZI

Nel caso di mancata presentazione delle ricevute di pagamento del canone, dovuta a morosità, il contributo potrà essere erogato al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima. L'erogazione potrà avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia, all'uopo indicata per iscritto dallo stesso locatore, che attesti, con dichiarazione sottoscritta dal locatore stesso, l'avvenuta sanatoria.(comma 3° dell'art. 11 della Legge 431/1998 e successive modifiche o integrazioni (Possibilità di erogare il contributo al locatore in caso di morosità del conduttore).

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute o di altra documentazione equipollente attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.

ART. 11 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la presentazione delle domande il termine è fissato **dal 8 maggio 2019 al 30 giugno 2019.**

ART. 12 DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente Bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli

appositamente predisposti dal Comune, distribuiti presso l'Ufficio U.R.P. del Comune, piazza xx settembre, 1, nei giorni dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00 o scaricabili dal sito del Comune di Chiusi – www.comune.chiusi.si.it

Alle istanze, debitamente sottoscritte e corredate da una copia fotostatica di un documento di identità del richiedente in corso di validità, deve essere allegata tutta la necessaria ed idonea documentazione.

Le istanze, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione ed indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al bando e pervenire al Protocollo del Comune entro il **giorno 30 giugno 2019**.

Le istanze potranno, inoltre, essere inviate a mezzo posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo.chiusi@legalmail.it purché l'invio sia effettuato da una casella di posta elettronica certificata e solo in caso di apposita identificazione e corrispondenza dell'autore della domanda con il soggetto identificato con le credenziali PEC, oltre che in caso di sottoscrizione apposta in formato elettronico (firma digitale).

ART. 13 MOTIVI NON SANABILI DI ESCLUSIONE

Sono motivi non sanabili di esclusione:

- a) istanza non firmata
- b) istanza priva della copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
- c) istanza inviata successivamente alla scadenza del bando.

ART. 14 MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sono motivi di esclusione:

- a) istanza priva della copia del contratto di locazione;
- b) istanza priva della copia del versamento dell'imposta di registro relativa all'ultima annualità corrisposta o della dichiarazione del proprietario attestante la scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'articolo 3 del D. Lgs. 23/2011.
- c) Istanza non contenente la dichiarazione sostitutiva di certificazione storica di residenza dovuta dai cittadini extracomunitari;
- d) Istanza non contenente l'autocertificazione dei dati richiesti con riferimento alla Dichiarazione Sostitutiva Unica;
- e) Istanza non contenente l'autocertificazione dei dati richiesti con riferimento all'attestazione ISE/ISEE

Le istanze prive della suddetta documentazione saranno escluse dalla graduatoria provvisoria e, salvo il possesso dei requisiti previsti dal presente bando, potranno essere riammesse, qualora nei termini previsti per il ricorso avverso la graduatoria provvisoria, siano integrate con copia della documentazione mancante.

ART. 15 CONTROLLI E SANZIONI

L'elenco degli aventi diritto al contributo saranno trasmessi, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 265/2009, agli Uffici della Guardia di Finanza, competenti per territorio, per i controlli previsti dalle Leggi vigenti.

Ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della domanda e degli atti prodotti, il dichiarante decade dall'intero contributo ottenuto sulla base delle dichiarazioni non veritiere e della falsità degli atti prodotti.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

ART. 16 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/1998, alla L.R.T..

96/1996, e successive modificazioni, al DPCM 159/2013 ed alle direttive regionali in materia.

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali: i dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Anagrafe e Affari Generali, Dott. Leonardo Mazzini.

Chiusi, li 8 maggio 2019

IL SINDACO
f.to Juri Bettolini